

Ordinanza sul sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico (OSISVet)

del

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 54a della legge del 1° luglio 1966¹ sulle epizootie (LFE),

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la gestione del sistema informatico centrale giusta l'articolo 54a LFE per il Servizio veterinario pubblico (SISVet). Vi figurano in particolare disposizioni relative:

- a. alle competenze;
- b. alla struttura e al contenuto del SISVet;
- c. agli obblighi di notifica;
- d. ai diritti di accesso;
- e. alla comunicazione dei dati;
- f. alla protezione dei dati e alla sicurezza informatica;
- g. all'archiviazione;
- h. ai particolari relativi al finanziamento.

Art. 2 Scopo del SISVet

Il SISVet serve a trattare i dati di cui la Confederazione e i Cantoni necessitano per lo svolgimento dei compiti d'esecuzione del Servizio veterinario pubblico nei settori epizootie, protezione degli animali e igiene delle derrate alimentari.

Art. 3 Definizioni

I seguenti termini significano:

- a. *terzi incaricati*: persone o organizzazioni cui l'autorità competente fa ricorso mediante contratto per svolgere i compiti d'esecuzione prescritti per legge nei settori epizootie, protezione degli animali e igiene delle derrate alimentari;
- b. *gestione*: prestazioni ricorrenti, assistenza, manutenzione, migliorie tecniche e specialistiche e correzioni che garantiscono il corretto funzionamento del SISVet, nonché adeguamenti in base alle esigenze esecutive;
- c. *UFV*: Ufficio federale di veterinaria, ivi compreso l'Istituto di virologia e di immunoprofilassi;
- d. *UFAL*: Unità federale per la filiera alimentare dell'Ufficio federale della sanità pubblica, dell'UFV e dell'Ufficio federale dell'agricoltura;
- e. *servizio specializzato*: servizio specializzato dell'UFV per il SISVet;
- f. *postazione d'accesso*: installazione che, unita a una licenza, consente l'accesso al SISVet.

Sezione 2: Competenze

Art. 4 Responsabilità del sistema

¹ L'UFV gestisce il SISVet presso l'Information Service Center del Dipartimento federale dell'economia (DFE).

² In particolare:

- a. conclude i contratti con i fornitori di prestazioni e gli accordi di utilizzazione con i Cantoni;
- b. emana le prescrizioni tecniche necessarie all'utilizzo del sistema e all'inserimento dei dati;
- c. redige il budget annuo e il conto annuale relativo alla gestione.

³ L'UFV si assume la responsabilità per il SISVet. In particolare, intraprende le misure necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati.

⁴ Le autorità d'esecuzione che utilizzano il SISVet sono responsabili, per il loro settore, delle misure necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati. I Cantoni, in particolare, garantiscono l'accesso sicuro al SISVet, attraverso misure tecniche e organizzative.

RS 916.402

¹ RS 916.40

⁵ L'Information Service Center del DFE predispone l'infrastruttura e i servizi necessari alla gestione del SISVet.

⁶ L'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione garantisce l'accesso sicuro alla rete della Confederazione e la relativa gestione.

Art. 5 Servizio specializzato

Il servizio specializzato è competente per:

- a. il supporto degli utenti (help desk). Rientra tra le competenze del servizio specializzato anche informare gli utenti in merito agli aspetti tecnici, alle novità e a eventuali modifiche;
- b. l'adeguamento del SISVet alle esigenze esecutive;
- c. il coordinamento e la sorveglianza degli incarichi affidati ai diversi fornitori di prestazioni;
- d. l'eliminazione di inconvenienti in collaborazione con i fornitori di prestazioni;
- e. la concessione dei diritti di accesso agli utenti e la loro amministrazione;
- f. l'esecuzione di corsi di formazione.

Art. 6 Comitato misto

¹ Il comitato misto è composto da tre rappresentanti dell'UFV e quattro rappresentanti dei Cantoni. Esso provvede autonomamente alla propria organizzazione.

² Il comitato misto:

- a. interviene nella redazione del budget annuo relativo alla gestione del SISVet;
- b. consiglia l'UFV in merito ad aspetti tecnici e finanziari legati alla gestione;
- c. interviene nella pianificazione degli adeguamenti del SISVet alle esigenze esecutive e nella relativa definizione delle priorità;
- d. formula proposte per l'ulteriore sviluppo del SISVet.

³ Può conferire incarichi al servizio specializzato.

⁴ Per la risoluzione di questioni specifiche il comitato misto può ricorrere a esperti esterni.

Sezione 3: Struttura e contenuto del SISVet

Art. 7 Struttura del SISVet

¹ Il SISVet è costituito da una banca dati che si interfaccia alle banche dati di cui all'articolo 8 lettera a e da moduli necessari all'adempimento dei compiti d'esecuzione.

² Si tratta in particolare di moduli per:

- a. la gestione delle crisi in caso di focolai di epizootie;
- b. l'amministrazione di progetti, casi, autorizzazioni, rapporti e documenti;
- c. le impostazioni di sistema e l'amministrazione degli utenti.

Art. 8 Fonte dei dati registrati

I dati registrati nel SISVet provengono dalle seguenti fonti:

- a. Vengono rilevati:
 1. dalla banca dati sul traffico di animali (BDTA) giusta gli articoli 3 e 4 dell'ordinanza BDTA del 23 novembre 2005²,
 2. dal sistema d'informazione sulla politica agricola AGIS/SIPA dell'Ufficio federale dell'agricoltura giusta l'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998³ sui dati agricoli,
 3. dal Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) giusta l'allegato dell'ordinanza del 30 giugno 1993⁴ sul Registro delle imprese e degli stabilimenti,
 4. dalla banca dati dei laboratori gestita dall'UFV giusta l'articolo 312 capoverso 4 dell'ordinanza del 27 giugno 1995⁵ sulle epizootie,
 5. dalla banca dati Geoservices dell'Ufficio federale di topografia giusta...;
- b. Vengono inseriti:
 6. dalle autorità d'esecuzione dei Cantoni e della Confederazione,
 7. da terzi incaricati (art. 16).

² RS 916.404

³ RS 919.117.71

⁴ RS 431.903

⁵ RS 916.401

Art. 9 Contenuto del SISVet

¹ Il SISVet contiene quattro tipologie di dati:

- a. *dati di base relativi a persone e aziende*: questi dati servono a identificare le persone e le aziende. Vengono importati dall'AGIS/SIPA, dalla banca dati sul traffico di animali (BDTA), dal RIS e dalla banca dati Geoservices oppure vengono inseriti manualmente dalle autorità d'esecuzione dei Cantoni e della Confederazione;
- b. *dati specifici dell'esecuzione*: dati rilevati nel quadro dei compiti d'esecuzione nei settori epizootie, protezione degli animali e igiene delle derrate alimentari, inclusi i dati provenienti dalle notifiche giusta l'articolo 10;
- c. *dati utili all'amministrazione e all'adeguamento del sistema alle esigenze esecutive*: liste di riferimento, configurazioni di sistema per i processi d'esecuzione, formulari per l'inserimento dei dati;
- d. *dati relativi agli utenti*: dati di autenticazione, ruoli utenti assegnati, impostazioni di base per l'utilizzo del sistema.

² Sono considerati dati di base:

- a. i dati di contatto delle persone e delle aziende;
- b. le informazioni che indicano se la persona o l'azienda è attiva o non attiva nel sistema, nonché i numeri assegnati automaticamente dal sistema;
- c. i numeri che servono a identificare l'azienda e il numero del rispettivo ufficio veterinario competente;
- d. le cartine geografiche.

³ I dati contenuti nel SISVet sono riportati nell'allegato.

Sezione 4: Notifiche**Art. 10**

¹ Le autorità cantonali d'esecuzione adempiono, attraverso il SISVet, agli obblighi di notifica nei confronti dell'UFV per quanto concerne:

- a. i dati relativi ai casi di epizootia diagnosticati e i risultati delle analisi e dei controlli ordinati giusta gli articoli 65 e 65a dell'ordinanza del 27 giugno 1995⁶ sulle epizootie;
- b. i risultati dei casi di sospetto confermati per epizootie altamente contagiose giusta l'articolo 84 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie;
- c. i risultati dei controlli ufficiali in materia di protezione degli animali sugli effettivi di animali da reddito giusta l'articolo 70 capoverso 3 dell'ordinanza del 27 maggio 1981⁷ sulla protezione degli animali;
- d. i risultati dei controlli giusta l'articolo 62 capoverso 3 lettere b–e dell'ordinanza del 23 novembre 2005⁸ concernente la macellazione e il controllo delle carni;
- e. i dati destinati ai rapporti giusta l'articolo 33 capoverso 3 dell'ordinanza del 18 agosto 2004⁹ sui medicinali per uso veterinario;
- f. i risultati dei controlli giusta l'articolo 12 dell'ordinanza del 23 novembre 2005¹⁰ concernente la qualità del latte.
- g. i dati delle aziende alimentari giusta l'articolo 78 dell'ordinanza del 23 novembre 2005¹¹ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso.

² Sono fatti salvi ulteriori obblighi di notifica che devono essere adempiuti attraverso il SISVet sulla base di altri fondamenti legali.

³ In casi urgenti giusta l'articolo 57 capoverso 2 LFE l'UFV può disporre che gli vengano notificati ulteriori dati attraverso il SISVet.

Sezione 5: Accesso al SISVet**Art. 11** Concessione dei diritti di accesso e di trattamento

¹ I diritti di accesso e di trattamento vengono definiti in relazione ai compiti d'esecuzione e al ruolo utente previsto per la persona all'interno del sistema.

² La concessione o la modifica dei diritti di accesso e di trattamento avviene dietro apposita domanda inoltrata al servizio specializzato.

³ In caso di rappresentanti dei Cantoni, la domanda deve essere inoltrata dall'autorità d'esecuzione competente.

⁴ I diritti e gli obblighi degli utenti cantonali nonché le rispettive responsabilità vanno definiti negli accordi di utilizzazione.

⁶ RS 916.401

⁷ RS 455.1 / RU 2006 5217

⁸ RS 817.190

⁹ RS 812.212.27 / RU 2006 5217

¹⁰ RS 916.351.0 / RU 2006 5217

¹¹ RS 817.02

Art. 12 Diritti di accesso e di trattamento

¹ I diritti di accesso e di trattamento sono disciplinati nell'allegato.

² Il DFE può modificare l'allegato qualora i diritti di accesso e di trattamento delle autorità d'esecuzione debbano essere adeguati per l'adempimento dei relativi compiti prescritti per legge.

Art. 13 Accesso ai dati di base mediante procedura di richiamo

Possono accedere ai dati di base mediante procedura di richiamo:

- a. le autorità cantonali d'esecuzione;
- b. i collaboratori dell'UFV e dell'UFAL che inseriscono o trattano i dati in relazione ai compiti d'esecuzione e di rapporto;
- c. i collaboratori del servizio specializzato;
- d. i terzi incaricati.

Art. 14 Accesso ai dati di esecuzione mediante procedura di richiamo

¹ Le autorità cantonali d'esecuzione e i collaboratori dell'UFV e dell'UFAL, giusta l'articolo 13 lettera b, hanno accesso ai seguenti dati di esecuzione mediante procedura di richiamo:

- a. dati che hanno inserito personalmente nel sistema;
- b. dati risultanti dalle notifiche delle autorità cantonali d'esecuzione (art. 10);
- c. dati provenienti da un'unità amministrativa diversa dalla propria e riguardanti:
 1. la categoria di una persona o di un'azienda;
 2. casi o domande di autorizzazione che essi stessi hanno registrato in relazione a una persona o a un'azienda proveniente da un altro Cantone.

² Gli amministratori dell'UFV hanno accesso mediante procedura di richiamo a tutti i dati di esecuzione necessari all'adempimento dei rispettivi compiti, in particolare ai dati di cui necessitano per fornire supporto agli utenti.

Art. 15 Accesso ad altri dati mediante procedura di richiamo

Gli amministratori presso l'UFV e le autorità d'esecuzione hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati necessari per l'amministrazione e all'adeguamento del sistema.

Art. 16 Concessione dell'accesso mediante procedura di richiamo a terzi incaricati

¹ L'accesso mediante procedura di richiamo e l'autorizzazione all'inserimento dei dati nel SISVet possono essere concessi a terzi incaricati purché ciò non riguardi dati degni di particolare protezione. L'accesso ai dati di aziende e l'autorizzazione all'inserimento degli stessi possono essere concessi a terzi incaricati solo se i dati in questione non consentono di identificare profili della personalità.

² I diritti di accesso, di trattamento e di protezione dei dati sono da definirsi nell'ambito dell'incarico.

Sezione 6: Comunicazione di dati**Art. 17** Comunicazione di dati alle autorità per l'adempimento dei rispettivi compiti prescritti per legge

¹ L'UFV, l'UFAL e le autorità cantonali d'esecuzione possono comunicare ad altre autorità dati degni di particolare protezione contenuti nel SISVet nella misura in cui una legge in senso formale lo preveda. La comunicazione dei dati avviene sotto forma di liste, rapporti o set di dati in formato elettronico.

² Nel quadro di compiti d'esecuzione coordinati nei settori epizootie, protezione degli animali e igiene delle derrate alimentari, possono essere comunicati ad altre autorità in forma elettronica o in un'altra modalità appropriata dati non degni di particolare protezione.

Art. 18 Comunicazione di dati per scopi di pianificazione, scientifici e statistici

¹ Qualora sia tenuto a redigere rapporti in conformità al diritto svizzero o internazionale, l'UFV comunica in forma anonima i dati necessari contenuti nel SISVet.

² L'UFV tiene conto dei requisiti definiti nella legge del 9 ottobre 1992¹² sulla statistica federale.

Art. 19 Comunicazione di dati a privati

L'UFV, l'UFAL e le autorità cantonali d'esecuzione possono comunicare a privati dati relativi a persone e aziende contenuti nel SISVet, se esiste in tal senso una base legale o le persone/le aziende coinvolte forniscono il proprio consenso.

¹² RS 431.01

Sezione 7: Protezione dei dati, sicurezza informatica e archiviazione

Art. 20 Protezione dei dati

L'UFV, l'UFAL e le autorità cantonali d'esecuzione provvedono a che le disposizioni in materia di protezione dei dati siano rispettate. Per le misure organizzative e tecniche necessarie in tal senso l'UFV emana un regolamento per il trattamento.

Art. 21 Diritti delle persone interessate

¹ I diritti delle persone in merito alle quali vengono trattati dati nel SISVet, in particolare i diritti d'informazione, di rettifica e di cancellazione, si fondano sulla legge federale del 19 giugno 1992¹³ sulla protezione dei dati.

² Se una persona interessata intende far valere diritti, deve comprovare la propria identità e presentare istanza scritta all'ufficio veterinario del Cantone in cui risiede.

³ L'autorità che ha inserito i dati nel SISVet provvede d'ufficio alla rettifica dei dati inesatti.

Art. 22 Sicurezza informatica

¹ Le misure atte a garantire la sicurezza informatica si riferiscono all'ordinanza del 26 settembre 2003¹⁴ sull'informatica nell'Amministrazione federale.

² L'UFV provvede a che le disposizioni concernenti la sicurezza dei sistemi siano parte integrante degli accordi operativi e di licenza nonché dei contratti di prestazione conclusi con terzi e volti alla manutenzione tecnica del sistema.

³ I Cantoni provvedono alla sicurezza informatica per la propria sfera di competenza.

Art. 23 Archiviazione e cancellazione dei dati

¹ L'UFV propone all'Archivio federale di archiviare i dati non più necessari giusta le prescrizioni della legge del 26 giugno 1998¹⁵ sull'archiviazione e provvede alla loro successiva cancellazione dal SISVet.

² La cancellazione dei dati avviene immediatamente dopo la loro trasmissione all'Archivio federale o successivamente alla decisione negativa in merito da parte di quest'ultimo.

³ I Cantoni provvedono alla cancellazione dei dati non più necessari e non degni di archiviazione da loro stessi inseriti nel SISVet per lo svolgimento dei rispettivi compiti d'esecuzione.

Sezione 8: Finanziamento del SISVet

Art. 24

¹ I costi di gestione relativi al SISVet sono sostenuti in ragione di un terzo dalla Confederazione e di due terzi dai Cantoni, e non comprendono le spese sostenute dal servizio specializzato.

² I contributi dei singoli Cantoni sono calcolati in base al numero di postazioni d'accesso di cui dispongono. Per i Cantoni con oltre due postazioni d'accesso è possibile prevedere contributi ridotti.

³ Gli indennizzi per le postazioni d'accesso vengono disciplinati nei contratti di utilizzazione.

⁴ La quota dei costi di gestione rimanente alla totalità dei Cantoni una volta detratto l'indennizzo per le postazioni d'accesso viene suddivisa in base al numero delle postazioni d'accesso a disposizione dei Cantoni stessi.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 25 Esecuzione

Il DFE può emanare ulteriori disposizioni esecutive.

Art. 26 Diritto previgente: abrogazione

L'articolo 65b dell'ordinanza del 27 giugno 1995¹⁶ sulle epizootie è abrogato.

Art. 27 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

(Data) In nome del Consiglio federale svizzero
La presidente della Confederazione:

¹³ RS 235.1

¹⁴ RS 172.010.58

¹⁵ RS 152.1

¹⁶ RS 916.401

La cancelliera della Confederazione: